



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0099630/20	14/04/2020	PEC	<b>Mittente:</b> NEXTENERGYCAPITALITALIA-SRL@LEGALMAIL.IT	

**Oggetto:** R: REGIONE ABRUZZO DPC002 PROT.N. 0084844/20: VA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EX-CAVA- RICHIESTA INTEGRAZIONI - DITTA: NEXTENERGY CAPITAL ITALIA SRL A

**Impronta:** 3E9909B71481B34899D0358A431164785860AEAC3711E852B0979893E96D28DA

Milano, 10/04/2020  
NEC\_DC\_2020\_51\_OUT

Spett.le  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**  
**SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**  
Via Antica Salaria Est, 27 - 67100 L'Aquila

Trasmessa a mezzo P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.  
**Al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'  
Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive**  
[dpc025@regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@regione.abruzzo.it)

**Provincia di Teramo**  
PEC [protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it)

**Comune di Atri**  
PEC [postacert@pec.comune.atri.te.it](mailto:postacert@pec.comune.atri.te.it)

**Oggetto: Riscontro alla nota del 25 marzo 2020 del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (Codice Pratica: 20/6466).**

La scrivente NextEnergy Capital S.r.l., in persona di Gianluca Boccanera, legale rappresentate *p.t.*, con riferimento all'istanza di assoggettabilità a VIA n. 20/6466 relativa al progetto di impianto fotovoltaico su ex-cava della potenza di 7718,34 kW nel comune di Atri (TE), e alla Vostra nota in oggetto, nell'ambito della quale si rileva che nel valutare la conformità dell'intervento in oggetto alle *Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra, nella Regione Abruzzo*

- (i) con riferimento al criterio dimensionale, non sarebbero state fornite indicazioni in merito al rapporto tra Area di Impianto ed Area di Intervento, e
- (ii) nel valutare l'effetto cumulo, non sembrerebbe essere stato considerato quanto previsto in merito alla distanza minima fra aree di intervento, considerando che l'impianto in oggetto occuperà una superficie di 10 ettari,

si rappresenta quanto di seguito.

Il progetto proposto dalla scrivente insiste su di una cava dismessa.

In proposito, le linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 hanno chiarito alla parte IV art. 16.1 lett. d) *“che rappresenta elemento per la valutazione positiva dei progetti: il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, **cave**, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi”*, senza imporre limitazione né di occupazione superficiale, né di interdistanza con altri impianti.

Il medesimo concetto si trova ribadito nei decreti incentivanti che si sono succeduti nel tempo, a partire dal Quarto Conto Energia (i.e. D.M. 5 maggio 2011) che all'art. 3 punto 2. stabilisce *“ai fini del presente decreto, **le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico”***, attribuendo una maggiorazione tariffaria del 5% per le cave o discariche esaurite, sino al recente e ad oggi in vigore D.M. 4 luglio 2019, che all'art. 13, comma 4 lett. b, stabilisce che costituisce criterio di priorità per l'accesso alle tariffe incentivanti la collocazione su *“**cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'aver avuto completamente delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”***, concetto ribadito anche all'art. 9, punto 2. lett. a).

Tanto premesso, nel caso dell'area in valutazione, si tratta di un'area di cava esausta, essendo stata totalmente utilizzata a fini estrattivi, nella quale, anche a valle di un intervento di ripristino atto a riconsegnare il terreno a un futuro uso agricolo, le potenziali colture non potrebbero che essere di basso pregio e rendimento, atteso l'incisivo impiego ad oggi esercitativi. Ne consegue che il rispetto pedissequo dei criteri di cui alla Vostra nota, così come imposti dalla D.G.R. 244/2010, scervi da una oggettiva e coerente valutazione dell'area in cui il progetto è localizzato, che benché nominalmente agricola, di fatto ha perso tale funzione, aggrava in maniera eccessiva il procedimento avviato dalla scrivente e frustra gli obiettivi imposti dal legislatore nazionale, che favoriscono viceversa l'impiego di aree esauste senza limitazioni, attesa l'evidente incapacità di una restituzione alle funzioni originarie.

Le linee guida nazionali, inoltre, considerano quale ulteriore criterio per la positiva valutazione dei progetti quello di cui all'art. 16.1 lett. c) della medesima parte IV, ossia *“il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili”*, mentre l'Allegato al D.M. 11 novembre 2017 (c.d. SEN 2017) stabilisce che il territorio agricolo debba essere perimetrato tenendo conto delle sue reali caratteristiche e che per i grandi impianti fotovoltaici *“andranno certamente sfruttate prioritariamente le superficie di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superficie adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive.”*

In questo contesto, quindi, massimizzare l'utilizzo di aree già degradate è intento chiaramente sostenuto dalle norme nazionali e rappresenta un elemento di forza del progetto presentato. Sarebbe, di contro, incoerente ed eccessivamente penalizzante assimilare *sic et simpliciter* le aree degradate alle aree agricole.

Chiarito quanto precede e senza recesso dalle superiori considerazioni, occorre considerare che la ratio della D.G.R. 244/2010 è quella della salvaguardia della identità socio-culturale e della conservazione delle caratteristiche generali del territorio delle aree agricole.

Nel caso di specie, pur non trattandosi di aree agricole propriamente considerate, tale aspetto è stato ampiamente approfondito nello studio paesaggistico a corredo della istanza di verifica di assoggettabilità, che evidenzia un quadro di intervisibilità basso e di totale compatibilità con l'area circostante. Si rammenta che l'area di impianto è prossima ad una zona industriale e ad un'autostrada, circostanze che sottolineano come si tratti di un paesaggio periurbano, che ha subito profonde trasformazioni nel tempo. Se a questo si aggiunge l'utilizzo decennale ad attività estrattiva della cava, ne emerge un ulteriore elemento di piena compatibilità. Indubbiamente, quest'area più di altre rappresenta un giusto compromesso tra l'esigenza di produrre energia da fonte rinnovabile e l'assenza di impatti significativi sul territorio e sull'ambiente nel quale si inserisce il progetto. Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono anche le scelte progettuali svolte, nell'ambito delle quali si è massimizzato il rendimento dell'impianto minimizzando la densità areale (interdistanza tra le file di circa 4 m) e l'altezza massima della singola fila (altezza massima circa 2,4 m) facilmente schermabile con vegetazione già esistente e con quella che verrà realizzata quale barriera verde al perimetro dell'area (circa 2 m).

In ragione di tutto quanto sin qui illustrato, si chiede di condurre la valutazione, ponderando gli elementi qui forniti, oltre a quelli contenuti nello studio ambientale depositato, e disapplicando i criteri dimensionali e quelli relativi al cumulo previsti nelle *Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra, nella Regione Abruzzo*. D'altronde tali Linee Guida, così come espressamente riportato anche sul sito web della Regione Abruzzo - sezione autorizzazione unica, rappresentano "*linee di indirizzo per la buona progettazione e non vincoli*" e si ritiene possano essere considerate non prescrittive con riferimento a zone oggettivamente non più idonee all'esercizio dell'attività agricola.

Nella speranza di aver fornito ogni chiarimento utile a valutare le questioni anticipate, manifestiamo in questa sede la piena disponibilità a comprendere ogni ulteriore aspetto sotteso al progetto, anche attraverso un confronto telefonico se non di persona, nell'ottica di una leale e fattiva collaborazione con la Vostra Spettabile Amministrazione.

Distinti saluti.

**NextEnergy Capital Italia S.r.l.**



Gianluca Boccanera  
Managing Director Italy